

delle proprie incombenze da quanto prescriveasi negli stessi Articoli.

Ciò quanto ai succennati Feudi. Rispetto poi a quelli di Belgrado, e Castel novo, de' quali è investito, e trovasi in possesso lo stesso Nobil Uomo Conte Savorgnan si è dalle prodotte Investiture rilevato, che speciali sono le prerogative annesse ai Feudi medesimi colla Giurisdizione di mero, e misto Impero, cioè Civile, e Criminale, e con pena eziandio di sangue, e di ultimo supplizio, salvo però sempre l'alto Dominio della Repubblica, e la Superiorità dell'Eccelso Consiglio di Dieci. Da quanto poi ha egli esposto, e giustificato mediante la produzione de' relativi documenti erano nel 1796. dal Feudatario destinati tre Giudici. La Sentenza del Giudice di prima Istanza si risolveva propriamente in un' opinione di nissun legale effetto, giacchè appellandosi quand' anche il Giudice di seconda Istanza avesse confermato il primo Giudizio si devolveva ciò nondimeno la causa al Giudice di terza Istanza, dal quale confermandosi la Sentenza pronunciata dal Giudice d' Appello, la causa era inappellabile, ma se la Sentenza non era conforme si devolveva il Giudizio al Consiglio di Dieci.

Per le Cause Criminali i Giudici del Feudatario avevano tutte le facoltà, ma il condannato poteva appellare al Consiglio di Die-